

DDL 26 del 20.3.2018

1

Art 6

Comma 1

"Costituisce la parte "istitutiva" con la
parole "promuove la costituzione".

V.M.



**REGIONE
PUGLIA**

Testo Unico in materia di legalità, regolarità amministrativa e sicurezza

Emendamenti SDL n. 26 del 20.03.2018

I seguenti emendamenti sono proposti al fine di rendere più agevole la lettura del testo e, conseguentemente, escludere problemi derivanti dall'interpretazione delle norme.

L'Art. 6 viene rubricato con il seguente: "Fondazione Antimafia Sociale – Stefano Fumarulo"

Al comma 1, sostituire il periodo: "La Regione, per promuovere e coordinare le iniziative di cui alla presente Legge, ... omissis... corruttiva", con il seguente: "La Regione, per promuovere e coordinare le iniziative di cui alla presente Legge, ... omissis... "Fondazione Antimafia – Stefano Fumarulo", per il contrasto non repressivo alla criminalità organizzata e per contrastare i tentativi di infiltrazione mafiosa nel tessuto sociale ed economico".

US DC 26/2018

3


Emendamenti

Art. 6

Comma 3

Dopo le parole: "La giunta Regional"
aggiungere le seguenti: "Messa
gli atti amministrativi ed i
di prendere a Messa operativa la
l'Attenzione della Fondazione, e"

Vlll -




**REGIONE
PUGLIA**

Testo Unico in materia di legalità, regolarità amministrativa e sicurezza

Emendamenti SDL n. 26 del 20.03.2018

Art. 9 - Interventi per la valorizzazione di beni immobili e aziende confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa

Al comma 1, dopo Regione Puglia, sostituire: "favorisce il riuso ai fini sociali dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa ... omissis... attraverso: " con il seguente periodo: "promuove interventi per la valorizzazione e il riuso dei beni immobili e delle aziende confiscate alla criminalità organizzata e mafiosa ... omissis... attraverso: "




**REGIONE
PUGLIA**

Testo Unico in materia di legalità, regolarità amministrativa e sicurezza

Emendamenti SDL n. 26 del 20.03.2018

Art. 9 - Interventi per la valorizzazione di beni immobili e aziende confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa

Alla lettera a) del comma 1, dopo "attività di assistenza tecnica agli enti locali assegnatari di tali beni" aggiungere: "e sostegno a progetti per il recupero e il riuso sociale dei beni e delle aziende confiscate".



REGIONE
PUGLIA

Testo Unico in materia di legalità, regolarità amministrativa e sicurezza

Emendamenti SDL n. 26 del 20.03.2018

Art. 9 - Interventi per la valorizzazione di beni immobili e aziende confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa

Al comma 2, dopo "La Regione può riconoscere una premialità a quei progetti le cui attività prevedano il riutilizzo sociale dei beni", aggiungere: "immobili e il miglior riutilizzo delle aziende confiscate, in particolare di quelle agricole".



**REGIONE
PUGLIA**

Testo Unico in materia di legalità, regolarità amministrativa e sicurezza

Emendamenti SDL n. 26 del 20.03.2018

Art. 9 - Interventi per la valorizzazione di beni immobili e aziende confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa

Al comma 3, sostituire il periodo "La Regione adotta ogni utile iniziativa finalizzata alla promozione e valorizzazione dei prodotti alimentari provenienti da terreni e aziende agricole ...omissis... rappresentanza", con il seguente: "La Regione adotta ogni utile iniziativa finalizzata alla promozione e valorizzazione dei prodotti alimentari provenienti dal riutilizzo di terreni e aziende agricole ... omissis... rappresentanza" e, nel secondo periodo, dopo "rappresentanza", aggiungere: "di cui alla Legge Regionale 27 marzo 2018 n. 9 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale)"

EMENDAMENTO ALL'ART. 10

8

Al comma 4, primo periodo, sostituire "3" con
il seguente: "2".

Giuffrè


Emendamento all'art. 15

9

Al comma 3, eliminare il periodo:

"Nell'ambito di quanto disposto con le determinazioni ANAC omissis.... su servizi ispezzivi,"

Scuola



**REGIONE
PUGLIA**

Testo Unico in materia di legalità, regolarità amministrativa e sicurezza

Emendamenti SDL n. 26 del 20.03.2018

Art. 20 - Politiche di sostegno per le vittime di tratta e sfruttamento connesso alla criminalità


Al comma 2, sostituire il periodo con: "Le politiche regionali sono finalizzate a contrastare fenomeni di sfruttamento sessuale, lavorativo, accattonaggio, attività illecite, di cui sono vittime ... omissis... Puglia" con:
"Le politiche regionali sono finalizzate al contrasto non repressivo dei fenomeni di sfruttamento sessuale, di sfruttamento lavorativo, accattonaggio, attività illecite, di cui sono vittime ...omissis..."

Emendamenti Art. 22

11

Al comma 1 eliminare: "Le Fondazioni
Antimafia sociali" e sostituire con il
seguente: "Le Regioni".

5/6/10



**REGIONE
PUGLIA**

Testo Unico in materia di legalità, regolarità amministrativa e sicurezza

Emendamenti SDL n. 26 del 20.03.2018

Art. 23 - Costituzione di parte civile della Regione nei processi di mafia

I seguenti comma: 1.) "E' fatto obbligo alla Regione Puglia di costituirsi parte civile in tutti quei procedimenti penali relativi a fatti commessi nel territorio della Regione, in cui sia stato emesso decreto che dispone il giudizio o decreto di citazione a giudizio contenente imputazioni per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale o per i delitti consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale, ovvero al fine di agevolare le attività di associazioni previste dallo stesso articolo" e comma 2.) "La Regione Puglia, coerentemente alle finalità previste dalla presente legge, ha facoltà di costituirsi parte civile, anche prima dell'emissione del decreto che dispone il giudizio, in tutti quei procedimenti penali relativi a fatti commessi nel territorio della regione, in cui, nella richiesta di rinvio a giudizio, siano contestate imputazioni per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale o per i delitti consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare le attività di associazioni previste dallo stesso articolo", sono sostituiti dal seguente comma unico: "1) *La Regione si costituisce parte civile, in tutti quei procedimenti penali relativi a fatti commessi nel territorio della Regione, quando il P.M. abbia richiesto il decreto che dispone il giudizio, anche immediato, o abbia emesso decreto di citazione diretta a giudizio o abbia proceduto con rito direttissimo per il delitto di cui all'art. 416bis del codice penale, ovvero al fine di agevolare le attività di associazioni previste dallo stesso articolo.*"

L'ART. 24 del D.L. 26 marzo 2018
e' appreso

De Gaudy

PROVVISORIA DAL 26/2018 14

Il corso è delle'lv. 2^e e' ordinato.

Dr

TITOLO XXX


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

Art. *I – Osservatorio regionale dei contratti pubblici**

1. Al fine di perseguire l'obiettivo di migliorare la qualità del sistema dei contratti pubblici, nei limiti di cui all'art. 2, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2106, è istituito l'Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di seguito "Osservatorio".
2. Il presente Titolo disciplina i compiti e le attività dell'Osservatorio al fine di contribuire alla trasparenza e legalità delle procedure per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici, nel rispetto delle normative statali e regionali in materia.
3. La Regione, tramite l'Osservatorio, persegue l'obiettivo della collaborazione tra i soggetti interessati e la sistematica condivisione delle finalità della presente legge, provvedendo al coordinamento delle iniziative e delle attività relative alla materia dei contratti pubblici.
4. Alla organizzazione ed allo svolgimento dei compiti disciplinati dalla presente legge concorrono, in ragione delle funzioni e dei compiti ad essi rispettivamente attribuiti, tutte le strutture regionali sia tecniche che amministrative, le Aziende, le Società e gli Enti controllati e partecipati dalla Regione, nonché le Aziende del SSR. L'Osservatorio opera in stretto raccordo con le strutture deputate in materia di trasparenza e anticorruzione operanti sul territorio regionale.

Art. *II – Compiti e attività dell' Osservatorio**

1. L'Osservatorio, nel rispetto del principio di unicità dell'invio, di cui alla lettera ggggg-bis dell'art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016, acquisisce gli atti indicati ai commi 1 e 4, dell'art 29 del Decreto citato, utili a consentire la trasparenza, la pubblicità dei procedimenti in materia di contratti pubblici, delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori.
2. L'Osservatorio assicura il monitoraggio del mercato dei contratti pubblici e della spesa pubblica anche al fine di fornire supporto alle decisioni ed alle scelte degli Enti del territorio in materia di programmazione, affidamento ed esecuzione di lavori, forniture e servizi pubblici.
3. L'Osservatorio provvede all'acquisizione dei dati e degli atti di cui al precedente comma 1, tramite un sistema informatico e le piattaforme telematiche di *e-procurement* ad esso interconnesse, garantendo l'interscambio delle informazioni e l'interoperabilità con le banche dati dell'ANAC, del Ministero dell'Economia e Finanze, del Ministero delle Infrastrutture, del Dipartimento Interministeriale per la programmazione Economica della Presidenza del Consiglio e con ogni altro organo nazionale o regionale.
4. L'Osservatorio promuove la qualità e favorisce l'efficienza delle procedure di affidamento dei contratti pubblici e la qualificazione degli operatori del settore.
5. Ai fini dei compiti ad esso attribuiti l'Osservatorio provvede a:



- a. acquisire informazioni e dati utili a consentire la trasparenza e la pubblicità dei procedimenti in materia di contratti pubblici posti in essere dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori di cui al decreto legislativo. 18 aprile 2016, n. 50;
- b. acquisire informazioni e dati relativi al ciclo dell'appalto e agli investimenti pubblici, al fine di consentire la tracciabilità e la registrazione dei flussi finanziari nonché la massima trasparenza e il monitoraggio sulla spesa pubblica;
- c. istituire, gestire e monitorare l'aggiornamento dell'archivio dei contratti pubblici, comprendente oltre ai dati ed alle informazioni di cui alla precedente lettera b), i dati e le informazioni riguardanti l'anagrafica delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, dei RUP (Responsabile Unico del Procedimento), degli operatori economici e dei soggetti coinvolti, a vario titolo, nell'intero ciclo degli appalti di lavori, servizi, forniture e concessioni;
- d. promuovere l'attuazione della disciplina statale e regionale vigente inerente la verifica della congruità dell'incidenza della manodopera, confermando, come riferimento, l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali sottoscritti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative relative allo specifico contratto affidato;
- e. svolgere attività di studio, ricerca e indagine su questioni specifiche, anche acquisendo dati e informazioni ulteriori rispetto a quelli ordinariamente in possesso dell'Osservatorio attraverso l'accesso diretto e/o in cooperazione applicativa alle banche dati presso enti pubblici, società controllate e/o partecipate o concessionarie di servizi relativamente alla gestione di fondi pubblici;
- f. redigere appositi rapporti statistici sull'andamento e sulle caratteristiche della spesa pubblica per lavori, forniture, servizi e concessioni attraverso l'elaborazione dei dati acquisiti;
- g. attivare strumenti idonei alla raccolta e alla divulgazione delle informazioni in materia di contratti e investimenti pubblici, anche attraverso la predisposizione di specifiche pubblicazioni, materiali di supporto ed orientamento, manuali metodologici e repertori delle buone pratiche e degli errori più comuni;
- h. promuovere iniziative professionalizzanti per appalti pubblici più coordinati, efficienti e strategici, anche, attraverso l'adozione di strumenti informatici, attraverso la formazione e l'apprendimento permanenti;
- i. sostenere e promuovere l'integrità a livello individuale e istituzionale, quale parte integrante della condotta professionale, fornendo gli strumenti per garantire la conformità e la trasparenza, nonché orientamenti sulla prevenzione delle irregolarità;




- j. gestire e aggiornare l'albo regionale dei collaudatori di cui all'art 102 del D.Lgs. n. 50/2016;
- k. operare in raccordo con il sistema degli Osservatori Regionali, nonché con il coordinamento della Conferenza Stato-Regioni, e con l'ANAC, MIT, MEF e Dipe relativamente alle rispettive quote informative di competenza per una maggiore cooperazione tra i servizi interessati e tra le amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori.

Art. *III – Compiti dell' Osservatorio con funzione di sezione regionale dell'Osservatorio centrale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione**

1. L'Osservatorio collabora con l'Autorità Nazionale Anticorruzione di cui all'art. 213 del D.Lgs. n. 50/2016, gestendo le attività da essa delegate nell'ambito dei processi di controllo, vigilanza ed ispezione.
2. L'Osservatorio collabora, sulla base di appositi accordi, con la sezione centrale dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'art. 213, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, con funzioni di sezione regionale, per l'acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali.

ART *IV - Comunicazione e trasmissione dei dati**

1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che attuano contratti e investimenti pubblici sul territorio regionale, provvedono all'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità disposti dalla normativa statale e regionale vigente, tramite il sistema informatizzato dell'Osservatorio, che deve garantire l'interscambio delle informazioni e l'interoperabilità, tramite cooperazione applicativa, del sistema e delle piattaforme telematiche con le banche dati dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché con i sistemi degli enti coinvolti nel ciclo del contratto pubblico.
2. Per ogni contratto di appalto e di concessione realizzato sul territorio regionale, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, inviano all'Osservatorio le informazioni e i dati inerenti la programmazione, le procedure di gara, gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati, le fasi successive di esecuzione fino al collaudo definitivo. Le stesse stazioni appaltanti ed enti aggiudicatori assicurano, mediante canali preferenziali dedicati all'Osservatorio, accesso diretto, senza possibilità di modifica, alle proprie basi dati per facilitare l'acquisizione automatizzata di tali informazioni.
3. L'Osservatorio predisporre e rende disponibili gli strumenti informatici per l'acquisizione dei dati e definisce le modalità per la loro trasmissione, secondo criteri di semplificazione degli adempimenti e di razionalizzazione dei flussi informativi.

 3
12.

ART *V - Realizzazione di un sistema in rete**

1. L'Osservatorio promuove, mediante apposite convenzioni, la realizzazione di un sistema in rete mediante forme di interconnessione e interoperabilità con le piattaforme di e-procurement e gli analoghi sistemi informativi delle Regioni e Province Autonome, nonché degli enti ed amministrazioni pubbliche titolari dei dati e delle informazioni rilevanti per l'espletamento dei compiti di cui alla presente legge, anche al fine di effettuare controlli incrociati, sollevando, ove possibile, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori dai corrispondenti oneri informativi.
2. L'Osservatorio, nell'ambito dei compiti di cui al presente Titolo, elabora atti di indirizzo, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, finalizzati a semplificare, rendere omogenee e mettere in rete le attività delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori.
3. Per le finalità di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) l'Osservatorio fornisce alle stazioni appaltanti e agli enti aggiudicatori dati, informazioni e indicatori utili a ricostruire possibili situazioni di allarme, di rischio o, comunque, di criticità nell'ambito della predisposizione del Piano anticorruzione.
4. La Regione assicura, tramite l'Osservatorio, la collaborazione alle Autorità e organismi nazionali e regionali, in materia di contratti pubblici da realizzare o realizzati nel territorio regionale anche al fine di contrastare l'illegalità e la corruzione, favorendo la trasparenza e la partecipazione.
5. Per le finalità della presente legge, l'Osservatorio promuove la costituzione di un tavolo permanente di confronto e di collaborazione tra amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori, centrali di committenza e organizzazioni professionali che gestiscono prevalentemente appalti, istituti di formazione e di ricerca.

Art. *VI – Comitato di indirizzo**

1. Per lo svolgimento delle attività dell'Osservatorio è istituito un Comitato di indirizzo, con funzioni consultive e di proposta.
2. Il Comitato di indirizzo esprime in particolare indirizzi, pareri e proposte per la programmazione delle attività dell'Osservatorio, secondo quanto disposto dal regolamento di attuazione di cui al successivo articolo VIII
3. Il Comitato di indirizzo, nominato dal Presidente della Giunta regionale, è composto dal/dalla dirigente regionale competente in materia di Osservatorio, (da rappresentanti degli enti locali, delle aziende sanitarie, delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative, delle organizzazioni imprenditoriali, del sistema camerale e degli ordini professionali. Previa intesa con le rispettive amministrazioni, possono far parte del Comitato il rappresentante della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo del capoluogo regionale ed i rappresentanti degli organi statali di amministrazione e vigilanza.



4. Il regolamento di cui all'articolo all'art. VIII disciplina il numero, le modalità di designazione dei componenti e le modalità di funzionamento del Comitato medesimo, promuovendo il rispetto del principio della rappresentanza di genere.
5. La partecipazione alle sedute del Comitato avviene a titolo gratuito.

Art. *VII – Disposizioni generali sul trattamento e accesso ai dati**

1. Il trattamento dei dati acquisiti, anche con funzione di sezione regionale di cui all'art. III, mediante il sistema informativo dell'Osservatorio, avviene nel rispetto delle disposizioni stabilite dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.e i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).
2. I dati personali di cui al comma 1 sono custoditi e controllati mediante idonee e preventive misure di sicurezza, nel rispetto degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.e.i.
3. L'Osservatorio assicura l'accesso generalizzato ai dati statistici, anche mediante apposite procedure informatiche che consentano all'utenza elaborazioni dinamiche su macrodati.
4. L'Osservatorio evade le richieste di estrazione ed elaborazione dei dati ad esso inoltrate, da parte di istituti ed altri soggetti interessati, limitatamente ai campi strettamente necessari per motivi di studio o ricerca, e nel rispetto delle disposizioni relative al trattamento dei dati per scopi statistici e di ricerca scientifica.

Art. *VIII – Organizzazione dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici**


1. Con delibera di Giunta regionale, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite:
 - a. le modalità di funzionamento, l'organizzazione nonché la dotazione di personale dell'Osservatorio costituita, in prima fase, da personale già impegnato nelle materie della presente legge attraverso processo di mobilità all'interno del sistema Regione;
 - b. le modalità di costituzione e di funzionamento del Comitato di indirizzo di cui all'art. VI.

Art. *IX – Abrogazioni**


1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'art. 8 della legge regionale 11 maggio 2001, n. 13 (Norme in materia di opere e lavori pubblici).

Art. *X – Spese per le attività dell'Osservatorio**

1. Per gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, nell'ambito della Missione 1 Programma 8 Titolo 2 è assegnata una dotazione finanziaria, in termini di competenza e

 5
14.

- cassa, per l'esercizio finanziario 2018, di euro 20.000,00 (ventimila) e in termini di competenza per l'anno 2019 di € 280.000,00.
2. Nell'ambito della Missione 1 programma 8 titolo 1 è assegnata in termini di competenza e cassa per l'esercizio 2018 una dotazione finanziaria di € 5.000,00, e in termini di competenze per l'esercizio 2019 una dotazione pari a € 10.000,00
 3. La copertura è assicurata nell'ambito della Missione 20 programma 3 titolo 1 capitolo 1110070 (fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione.) per € 5.000,00 per l'esercizio 2018 ed € 10.000,00 per l'esercizio 2019. La copertura è assicurata nell'ambito della missione 20 programma 3 titolo 2 1110071 (fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa in conto capitale in corso di adozione.) per € 20.000,00 per l'anno 2018 e € 280.000,00.
 4. Le risorse di cui all'art. 113 comma 4 del decreto legislativo 50/2016 confluiscono nel capitolo di entrata di nuova istituzione denominato "Entrate provenienti dalle risorse di cui all'art. 113 comma 4 del decreto legislativo 50/2016 per le esigenze di funzionamento dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici"

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Antonio...', written in a cursive style.